

**Orario annuale personalizzato** ai sensi dell'art. e dell'art. 14 del DPR 122/2009, esplicitato dalla circolare 20 del 4 marzo 2011, per l'a.s. 2011-2012 il computo del limite minimo di frequenza obbligatoria è così determinata:

classi I e II Liceo Scientifico e Scientifico Opzione Sc. Applicate  $\frac{3}{4} 28 \times 33 = 693$  ore

classe I e II Liceo Linguistico  $\frac{3}{4} (27 \times 33 + 20) = 683$  ore

Classi III-IV-V di qualsiasi indirizzo  $\frac{3}{4} 31 \times 33 = 767$  ore

**Delibera del Collegio relativa ai criteri che legittimano la deroga al limite minimo** di frequenza da parte dei Consigli di classe

L'articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede inoltre che *“le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”*.

Spetta al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati.

È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

Il collegio docenti del Liceo “Buonarroti” individua come criteri:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- periodi di assenza dall'Italia per studenti stranieri impegnati in rinnovo documenti e/o in processi migratori;
- gravi motivi familiari e/o personali documentati;
- casi eccezionali e gravi relativi a studenti accolti in corso d'anno in ottemperanza al diritto-dovere all'istruzione